



ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DI MONTELECO APS  
17/03/25 357/3  
aleppo



## STATUTO

# ASSOCIAZIONE "I RAGAZZI DI MONTELECO APS"

### Art. 1. DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione I RAGAZZI DI MONTELECO APS" in forma di Associazione di Promozione Sociale nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia.

La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

L'associazione ha sede nel Comune di Genova (GE). Il Consiglio Direttivo può stabilire una o più sedi operative in funzione delle esigenze dell'Ente e può trasferire la sede nell'ambito del territorio del comune di Genova.

### Art. 2. SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione I RAGAZZI DI MONTELECO APS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale espressamente previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in cui l'Associazione intende operare nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per il raggiungimento delle predette finalità, promuove e favorisce:

- A. L'opera educativa e formativa, rivolta ad educatori e ragazzi che a partire dall'esperienza di Monteleco dal 1951, ispirata ai valori del Vangelo e aperta ad ogni ragazzo, si svolge nell'ambito del MOVIMENTO RAGAZZI in tutte le sue forme pastorali e legali.
- B. Che vengano mantenute vive le radici di questa esperienza educativa presenti nelle figure di don Ga (Gaspere Canepa) e don I (Don Giuseppe Ivaldi) promuovendone la memoria e soprattutto non venga smarrito lo stile educativo e di vita, la loro pedagogia.
- C. Il buon andamento e mantenimento della Casa Diocesana di Monteleco (Comune di Voltaggio, provincia di Alessandria – villa Acquarone 137)) o eventuali altri immobili dove il Movimento Ragazzi (Opera Diocesana Ragazzi) svolge la sua opera, attraverso donazioni, lavoro attivo volontario, com-

petenze professionali di ciascuno, iniziative atte a raccogliere fondi quali organizzazione di incontri, manifestazioni, spettacoli, ecc.;

- D. l'incontro tra le persone che hanno trascorso a Monteleco o nel Movimento Ragazzi una parte significativa della propria vita beneficiando della sua opera educativa a partire dal 1951 e che desiderano far sì che lo stile di Don Ga e don I, possa continuare a essere viva nella Chiesa e nella sua missione per i giovani.
- E. L'aiuto concreto a ragazzi, famiglie, adulti fragili, sia che siano o non siano stati anche in passato in contatto col Movimento Ragazzi attraverso Monteleco o altre attività effettuate; con un occhio particolare e privilegiato a situazioni di povertà e emarginazione sociale; per aiuto concreto si intende progetti di sostegno economico o finanziario, di inserimento lavorativo, di accompagnamento educativo, di sostegno relazionale.
- F. In particolare, per il raggiungimento dello scopo, potrà svolgere tutte quelle attività di studio, ricerca, di organizzazione di convegni, seminari ed attività editoriali che i propri organismi riterranno coerenti con il perseguimento delle finalità associative, nonché compiere tutti gli atti economico - finanziari, gestionali, utili a raggiungere i propri fini.
- G. Il mantenimento e la continuazione della realizzazione e organizzazione delle settimane di campo estivo del Movimento Ragazzi presso la colonia di Monteleco, gestiti ed organizzati da educatori volontari. Esempio del metodo dell'educazione attraverso il gioco, che permette di tramandare lo stile della Libera Repubblica dei Ragazzi nel tempo.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e comunque nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

I volontari vengono assicurati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 3. DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4. REGOLE PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 5. SOCI: ADESIONE E RECESSO**

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni cittadini sia italiani che stranieri purché condividano le finalità dell'Associazione e gli ideali.

Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività.

A tutti gli associati, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicandone le motivazioni.

La domanda di adesione deve contenere l'approvazione in forma specifica del presente Statuto.

La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sarà diritto di ogni socio frequentare la sede sociale negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, fruire delle strutture associative.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto e produce effetti con lo scadere dell'anno in corso, purché intervenuta almeno tre mesi prima. Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso della quota né per qualsiasi altra ragione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6. QUOTA ASSOCIATIVA**

Ogni socio deve versare entro il primo semestre di ogni anno la quota di rinnovo deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La misura della quota sarà deliberata dall'Assemblea nella stessa riunione in cui questa approverà il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio Preventivo dell'anno di riferimento.

Il mancato versamento entro il termine previsto della quota associativa comporta la sospensione dei diritti sociali, ed il mancato versamento della quota entro la fine dell'anno di riferimento la decadenza dalla qualità di socio.

#### **Art.7. REGISTRO DEI SOCI**

Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene, in conformità alle disposizioni di legge, un registro anagrafico dei Soci. Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.

#### **Art. 8. ASSEMBLEA DEI SOCI**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione in conformità al presente Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché la misura delle quote annuali sociali;
- c) è competente per gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare per approvare la vendita, l'acquisto e la permuta di immobili strumentali alle finalità associative;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È convocata almeno una volta l'anno per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere b) del presente articolo, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare su una delle materie sottoindicate, è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno la metà dei soci. L'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le delibere aventi ad oggetto:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (con esclusione dell'eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga dell'associazione;

l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione sarà regolarmente costituita ove intervengano o siano rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le convocazioni vanno fatte, alternativamente:

- con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) e con avviso da affiggere presso la sede e i locali utilizzati dall'associazione,
- con mezzi informatici adeguati,

con almeno 10 giorni di preavviso.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante conferimento di delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di tre altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda presiedere, l'Assemblea stessa provvede a designare il soggetto che la presieda.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **COMPOSIZIONE - NOMINA - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI**

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, secondo il criterio del voto singolo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo la delibera assembleare.

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati alla data della convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio che desideri essere membro del Consiglio Direttivo deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta di candidatura.

Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo:

a) dall'Assemblea in prima convocazione, tutti coloro i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore dei posti a disposizione saranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.

b) dall'Assemblea in seconda convocazione coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di proposte avanzate dai partecipanti all'Assemblea ed approvate per alzata di mano con le maggioranze sopra previste.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate. Le attività comportanti rimborsi spese per soci o membri del Consiglio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo sulla base di un preventivo di massima.

I consiglieri eleggono tra loro il Vicepresidente: in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato nel rispetto e nei limiti delle previsioni dalla vigente normativa in materia.

Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;
- b) su proposta del Segretario, approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e la proposta di quota associativa annuale da portare in approvazione in Assemblea;
- c) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
- d) convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci, potrà istituire commissioni o comitati di studio e ricerca interni all'Associazione. Tali commissioni potranno avere sia carattere permanente che temporaneo e vi potranno partecipare anche esterni all'Associazione.

#### **Art. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi

in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro tenuto dal segretario e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### **Art. 12. PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo di tre anni in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo, alla tenuta del libro dei Soci ed alle relative certificazioni; provvede altresì all'organizzazione dell'attività dell'Associazione.

Il presidente propone al Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno, un programma di lavoro da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne cura l'esecuzione in accordo con il Consiglio Direttivo.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Presidente.

Viene istituita la carica di Presidente onorario, che l'Assemblea sceglie per acclamazione, e che viene eletto in base alla sua comprovata, prolungata e riconosciuta partecipazione alla vita attiva di Monteleco.

#### **Art. 13. SEGRETARIO**

Il Segretario viene nominato su indicazione del Presidente, anche al di fuori del direttivo, ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino a che rimanga in carica il Consiglio Direttivo.

Il Segretario, unitamente al Presidente, ha la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità, redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci, rilascia ai soci le quietanze di pagamento per le quote sociali.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Segretario.

#### **Art. 14. ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.15. QUALIFICAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione delle indicazioni eventualmente previste dalle norme vigenti in materia.

#### Art.16. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci ed è deciso dall'Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

#### Art.17. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto

ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

